

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

16° anno n. L 295
23 ottobre 1973

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2861/73 della Commissione, del 22 ottobre 1973, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 2862/73 della Commissione, del 22 ottobre 1973, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 2863/73 della Commissione, del 22 ottobre 1973, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
Regolamento (CEE) n. 2864/73 della Commissione, del 22 ottobre 1973, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	7
Regolamento (CEE) n. 2865/73 della Commissione, del 16 ottobre 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 1770/72 e stabilisce gli elenchi degli organismi e dei laboratori adibiti ad emettere il documento che accompagna i vini importati in provenienza dai paesi terzi, destinati al consumo umano diretto	8
Regolamento (CEE) n. 2866/73 della Commissione, del 19 ottobre 1973 relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione dei titoli d'importazione rilasciati nel settore vitivinicolo	14
Regolamento (CEE) n. 2867/73 della Commissione, del 22 ottobre 1973, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso	16
<hr/>	
Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)	20
Procedure aperte	22
Procedure ristrette	28

Sommario (seguito)

Rettifiche

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2144/73 della Commissione, del 3 agosto 1973, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso (GU n. L 216 del 4. 8. 1973)	32
Rettifica al regolamento (CEE) n. 2151/73 della Commissione, del 6 agosto 1973, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso (GU n. L 219 del 7. 8. 1973)	32
Rettifica al regolamento (CEE) n. 2169/73 della Commissione, dell'8 agosto 1973, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso (GU n. L 221 del 9. 8. 1973)	32

Turkish State Railways (TCDD) the chairmanship of central purchasing and sales commission (vedasi 3^a pagina di copertina)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2861/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1973

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2076/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con-

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2076/73 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 212 del 10. 8. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 ottobre 1973 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾ (⁴)
10.02	Segala	10,14 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	7,12
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	12,20 ⁽²⁾ (³)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Sorgo	7,74
10.07 C	Miglio	8,52
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	1,46
11.01 B	Farine di segala	32,94
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	1,34

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽³⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2862/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1973

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2077/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con-

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 212 del 10. 8. 1973, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 ottobre 1973 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine ⁽¹⁾

(u.c. t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	3,76	3,76	0,75
10.03	Orzo	0	1,51	1,51	0
10.04	Avena	0	0,87	0,87	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(¹) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2735/73 (GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 10).

B. Malto

(u.c./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,269	0,269	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,201	0,201	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,234	0,234	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2863/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1973

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2830/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con-

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 292 del 19. 10. 1973, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 ottobre 1973 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3	6° term. 4
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2864/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1973

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1738/73 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1738/73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.
⁽³⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo (u.c. / 100 kg)
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. denaturati:	
	I. zucchero bianco	8,48
	II. zucchero greggio	6,70 ⁽¹⁾
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	8,48
	II. zucchero greggio	6,70 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2865/73 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1770/72 e stabilisce gli elenchi degli organismi e dei laboratori abilitati ad emettere il documento che accompagna i vini importati in provenienza dai paesi terzi, destinati al consumo umano diretto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 5, e l'articolo 35,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1770/72 della Commissione, del 2 agosto 1972, recante modalità di applicazione relative alle condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati dai paesi terzi destinati al consumo umano diretto⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1727/73⁽⁴⁾, dispone fra l'altro che la Commissione trasmette agli Stati membri un facsimile della firma delle persone abilitate a sottoscrivere il documento previsto da detto regolamento, nonché l'impronta dei timbri che verranno utilizzati al rilascio e che le saranno stati precedentemente notificati dai paesi terzi; che, date le difficoltà tecniche inerenti sia alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi delle persone abilitate e di quelli dei facsimile delle rispettive firme, sia alla riproduzione dei timbri, è opportuno sopprimere l'obbligo relativo ai facsimile delle firme e semplificare quello relativo ai timbri; che inoltre, vista la prossimità della data di applicazione del regolamento (CEE) n. 1770/72, è opportuno prevedere un termine di sei mesi per l'attuazione delle disposizioni concernenti i timbri;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 2, punti 1 e 5, del regolamento (CEE) n. 1599/71⁽⁵⁾, occorre stabilire gli elenchi degli organismi e dei laboratori dei paesi terzi abilitati a rilasciare l'attestato e il bollettino d'analisi che devono accompagnare i vini importati destinati al consumo umano diretto;

considerando che è indispensabile prevedere disposizioni per i vini esportati dai paesi terzi prima della

data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1770/72 e presentati alla frontiera dopo tale data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1770/72 è soppresso.

Articolo 2

1. Gli elenchi degli organismi e dei laboratori abilitati ad emettere il documento figurano nell'allegato del presente regolamento.

2. Entro e non oltre il 1° marzo 1974, la Commissione trasmette agli Stati membri la riproduzione o la descrizione dei timbri degli organismi e dei laboratori di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1770/72 è completato dall'articolo seguente:

« Articolo 10 bis

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai vini per i quali è addotta prova che la spedizione dal paese terzo interessato ha avuto luogo prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° ottobre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.

(2) GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.

(3) GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 31.

(4) GU n. L 176 del 30. 6. 1973, pag. 1.

(5) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 3.

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

Liste des organismes et des laboratoires désignés par les pays tiers pour remplir les documents qui doivent accompagner chaque importation de vin dans la Communauté

Liste der amtlichen Stellen und Laboratorien, die von den Drittländern zur Ausfüllung der jeden Weinexport in die Gemeinschaft begleitenden Dokumente benannt worden sind

Lista degli organismi e dei laboratori designati dai paesi terzi per la compilazione dei documenti che devono accompagnare ogni importazione di vino nella Comunità

Lijst van de instanties en laboratoria aangeduid door de derde landen om de documenten in te vullen die elke invoer van wijn in de Gemeenschap moeten begeleiden

List of agencies and laboratories which third countries have made responsible for completing the documents which must accompany each consignment of wine imported into the Community

Liste over de organer og laboratorier, som er udpeget af tredjelandene til at udfylde de attester, der skal ledsage enhver indførsel af vin til Fællesskabet

Pays Länder Paese Landen Country Land	Organismes Amtliche Stellen Organismi Instanties Agencies Organ	Laboratoires Laboratorien Laboratori Laboratoria Laboratories Laboratorium
République d'Afrique du Sud Republik Südafrika Repubblica Sudafricana Republiek Zuid-Afrika Republic of South Africa Republikken Sydafrika	Office des vins et spiritueux d'Afrique du Sud	Institut de recherches d'œnologie et de viticulture (IROV) de Stellenbosch
République algérienne démocratique et populaire Demokratische Volksrepublik Algerien Repubblica democratica popolare d'Algeria Demokratische Volksrepublik van Algerië People's Democratic Republic of Algeria Den demokratiske Folkerepublik Algeriet	Office national de commercialisation des produits viti-vinicoles (ONCV) Alger	ONCV ; laboratoire départemental (ex-Sovinapht) 1, rue de Denain Alger ONCV ; laboratoire départemental 17, rue de la Paix Tlemcen ONCV ; laboratoire central 1, place Hoche Oran ONCV ; laboratoire Chai Bubern Rue Aristide Brion Mostaganem
Argentine Argentinien Argentina Argentinië Argentina Argentina	Instituto nacional de vitivinicultura — Mendoza	Laboratorio Sede Central (Mendoza) Laboratorio Mendoza Laboratorio San Rafael Laboratorio General Roca Laboratorio Buenos Aires (Capital Federal) Laboratorio La Rioja Laboratorio Tucumán Laboratorio San Juan Laboratorio Rosario Laboratorio Córdoba Laboratorio Resistencia

Pays Länder Paese Landen Country Land	Organismes Amtliche Stellen Organismi Instanties Agencies Organ	Laboratoires Laboratorien Laboratori Laboratoria Laboratories Laboratorium
Australie Australien Australia Australië Australia Australien	Australian Wine Board 25 Bank Street — Adelaide South Australia	Commonwealth Analytical Laboratories Department of Science Regional Laboratory, 344 Tapleys Hill Road, Seaton South Australia
Autriche Österreich Austria Oostenrijk Austria Østrig	Kammer der gewerblichen Wirtschaft für das Burgenland, Eisenstadt Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Niederösterreich (Handelskammer Nie- derösterreich), Wien Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Tirol (Tiroler Handelskammer) Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Wien (Handelskammer), Wien Handelskammer Kärnten Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Steiermark Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Oberösterreich, Linz Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Vorarlberg (Handelskammer Vorarlberg, Feldkirch Kammer Salzburg	Landwirtschaftlich-chemische Bundes- versuchsanstalt, Wien Landwirtschaftlich-chemische Bundes- versuchsanstalt, Linz Bundesanstalt für Lebensmittelunter- suchung, Wien Bundesversuchsanstalt für Lebensmittel- untersuchung, Linz Bundesanstalt für Lebensmittelunter- suchung, Graz Bundesanstalt für Lebensmittelunter- suchung, Innsbruck Landwirtschaftlich-chemische Landes- versuchs- und Untersuchungsanstalt, Graz Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg
Bulgarie Bulgarien Bulgaria Bulgarije Bulgaria Bulgarien	Vinimpex 19, rue Lavele Sofia	Laboratoire de Vinprom — Choumen Laboratoire de contrôle marchand — Plovdiv Laboratoire de chimie — Vinprom — Pavlikeni Laboratoire de chimie — Svichtov Chef de département — Vinprom — Silistra
République de Chypre Zypern Cipro Cyprus Cyprus Republikken Cypern	Ministry of Agriculture & Natural Re- sources — Oenology Service — Cyprus	Ministry of Agriculture & Natural Re- sources — Oenology Service — Cyprus
Chili Chile Cile Chili Chile Chile	Ministerio de agricultura Servicio agrícola ganadero División alcoholes y viñas	Laboratories de control: Santiago y Valparaiso
Espagne Spanien Spagna Spanje Spain Spanien	Ministerio de agricultura — Delegación provincial — Madrid Ministerio de agricultura — Delegación provincial — Alicante Ministerio de agricultura — Delegación provincial — La Coruña Ministerio de agricultura — Delegación provincial — Murcia Ministerio de agricultura — Delegación provincial — Tarragona Ministerio de agricultura — Delegación provincial — Vizcaya Ministerio de agricultura — Delegación provincial — Valencia Ministerio de agricultura — Delegación provincial — Zaragoza	Ministerio de agricultura — Laboratorio agrario regional central, Madrid Ministerio de agricultura — Laboratorio — Alicante Ministerio de agricultura — Sección de IMOPA — La Coruña Laboratorio regional — Murcia Ministerio de agricultura — Laboratorio — Tarragona Ministerio de agricultura — Laboratorio — Vizcaya Ministerio de agricultura — Laboratorio agrario regional de Levante — Valencia Ministerio de agricultura — Laboratorio agrario regional — Zaragoza

Pays Länder Paese Landen Country Land	Organismes Amtliche Stellen Organismi Instanties Agencies Organ	Laboratoires Laboratorien Laboratori Laboratoria Laboratories Laboratorium
	Ministerio de agricultura — Delegación provincial — Barcelona Ministerio de agricultura — Delegación provincial — Oviédo Ministerio de agricultura — Delegación provincial — Ciudad Real Ministerio de agricultura — Estación de viticultura y enología de Jumilla Ministerio de agricultura — Delegación provincial de Sevilla — Sección de in- dustrias y mercados en origen de pro- ductos agrarios — IMOPA Ministerio de agricultura — Delegación provincial — Logroño Ministerio de agricultura — Delegación provincial — Málaga Ministerio de agricultura — Delegación provincial — Badajoz Ministerio de agricultura — Delegación provincial — Guipuzcoa Estación de enología y viticultura — Jerez Ministerio de agricultura — Delegación provincial — Córdoba	Ministerio de agricultura — Laboratorio oficial agrícola — Barcelona Ministerio de agricultura — Laboratorio agronómico provincial — Oviédo Ministerio de agricultura — Instituto nacional de investigaciones agrarias — Estación de viticultura y enología de Alcazar de San Juan Ministerio de agricultura — Estación de viticultura y enología de Jumilla Ministerio de agricultura — Delegación provincial de Sevilla — Sec- ción de industrias y mercados en origen de productos agrarios — IMOPA Ministerio de agricultura — Instituto nacional de investigaciones agrarias — Estación de viticultura y enología de Valdepeñas Ministerio de agricultura — INDO- Con- sejo regulador — Rioja Ministerio de agricultura — INIA — Estación de viticultura y enología de Haro Ministerio de agricultura — Sección agronómica — Laboratorio Málaga Ministerio de agricultura — Estación de viticultura y enología de Almendra- lejo Ministerio de agricultura — Laboratorio — Guipuzcoa Ministerio de agricultura — Instituto nacional de investigaciones agrarias — Departamento de viticultura y eno- logía — Jerez de la Frontera Ministerio de agricultura — Delegación provincial — Sección de IMOPA — Córdoba
Grèce Griechenland Grecia Griekenland Greece Grækenland	Services du laboratoire général de chimie de l'État : Annexe de Rhodes Annexe d'Héraclion Annexe de Patras Annexe de Kosanis Annexe de Thessalonique Annexe d'Joannina Annexe de Kalamatas Annexe de Volos Annexe d'Alexandroupoleos Annexe de Mytilinis Annexe de Samos Annexe de Corfou	Services du laboratoire général de chimie de l'État : Annexe de Rhodes Annexe d'Héraclion Annexe de Patras Annexe de Kosanis Annexe de Thessalonique Annexe d'Joannina Annexe de Kalamatas Annexe de Volos Annexe d'Alexandroupoleos Annexe de Mytilinis Annexe de Samos Annexe de Corfou Annexe de Syros Annexe de Korinthos Première annexe de Pirée Annexe d'air port Hellinikou Annexe d'Elefsinos Annexe de Chania Annexe de Larisis Annexe de Chalkidos Annexe d'Argostoliou Annexe de Lamias Annexe d'Athènes Annexe de Saint Nicolas Annexe de Kavalas Annexe de Chiou Annexe de Prevezis

Pays Länder Paese Landen Country Land	Organismes Amtliche Stellen Organismi Instanties Agencies Organ	Laboratoires Laboratorien Laboratori Laboratoria Laboratories Laboratorium
Israël Israel Israele Israël Israel Israel	Ministry of Commerce & Industry — Food Inspection Service (Exports) — Jerusalem — State of Israel	Israel Wine Institute — Oenological Laboratory
République populaire hongroise Volksrepublik Ungarn Repubblica popolare d'Ungheria Volksrepubliek Hongarije People's Republic of Hungary Folkerepublikken Ungarn	Monimpex — Budapest V., Tüköry U. 4	Ungarische Landesanstalt für Weinunter- suchung — Budapest
Malte Malta Malta Malta Malta Malta	Department of Industry — Malta	Department of Industry — Malta
Maroc Marokko Marocco Marokko Morocco Marokko	Office de commercialisation et d'expor- tation Casablanca	Ministère de l'agriculture et de la ré- forme agraire Laboratoire officiel de Casablanca
Portugal Portugal Portogallo Portugal Portugal Portugal	Comissão de viticultura da Região dos vinhos verdes — Porto Federação dos viticultores do Dão — Viseu União vinicola regional de Bucelas — Bucelas Adega regional de Colares — Colares Junta nacional do vinho — Lisboa	Laboratoire de la Comissão de viticul- tura da região dos vinhos verdes — Porto Laboratoire de la Federação dos viti- cultores do Dão — Viseu Laboratoire central de la Junta nacional do vinho — Lisbonne — Porto
République socialiste de Roumanie Sozialistische Republik Rumänien Repubblica socialista di Romania Socialistische Republiek van Roemenië Socialist Republic of Romania Den socialistiske republik Rumænien	Ministerul Agriculturii, Industrii Ali- mentare si Apelor Inspectia de stat vitivinicola R.S. Romania	Ministerul Agriculturii, Industrii Ali- mentare si Apelor Laboratorul de analize si control, I.C. V.V. Valea — Calugărească, jud. Pra- hova Laboratorul de analize si control, Sta- tiunea experimentală viticola, Lurfatlar. jud. Constanta Laboratorul de analize si control, Sta- tiunea experimentală viticola Iasi, jud. Iasi Laboratorul de analize si control, Sta- tiunea experimentală viticola Stefanesti, jud. Arges Laborator de analize si control, Statiu- nea experimentală viticola Odobesti, jud. Vrancea Laboratorul de analize si control, Sta- tiunea Minis, jud. Arad Laboratorul de analize si control, Sta- tiunea experimentală viticola Blaj, jud. Alba Laboratorul de analize si control, I.C. P.A. Bucuresti, Str. Povernei 1

Pays Länder Paese Landen Country Land	Organismes Amtliche Stellen Organismi Instanties Agencies Organ	Laboratoires Laboratorien Laboratori Laboratoria Laboratories Laboratorium
Suisse Schweiz Svizzera Zwissterland Switzerland Schweiz	Département fédéral de l'économie publique — division de l'agriculture — bureau de l'économie vinicole Lausanne	Commission fédérale de contrôle des vins indigènes destinés à l'exportation Laboratoire d'œnologie de la Station fédérale de recherches agronomiques de Lausanne
Tunisie Tunesien Tunisia Tunesië Tunisia Tunesien	Office du vin — Tunis	Ministère de l'économie nationale — laboratoire central — Tunis
Turquie Türkei Turchia Turkije Turkey Tyrkiet	Direction générale du monopole de Turquie	Direction générale du monopole de Turquie — direction des instituts
République socialiste fédérative de Yougoslavie Sozialistische Bundesrepublik Jugoslawien Repubblica socialista federale di Jugoslavia Socialistische federale Republiek van Joegoslavië Socialist Federal Republic of Yugoslavia Den socialistiske forbundsrepublik Jugoslavien	Wirtschaftskammer der S.R. Slowenien, Ljubljana Chamber of Economy — Rijeka Wirtschaftskammer der S.R. Kroatien, Zagreb Chambre économique de Split Chambre économique de Skoplje	Zavod za poljoprivrednu kontrolu, Beo- grad Enoloska stanica, Vrsac Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i vocarstvo, Zagreb Fitosanitetske stanice, Rijeka Kmetijski institut, Ljubljana Kmetijski zavod, Maribor Zavod za unapredjenje vonogradarstva i vinarstva, Skoplje Poljoprivredni kombinat « Hercagovi- na », Mostar
Égypte Ägypten Egitto Egypte Egypt Ägypten	Egyptian Vineyards and Distilleries Co, Alexandrie Egyptian Chamber of Commerce, Alexandrie	Les Laboratoires Pasteur, Alexandrie
États-Unis Vereinigte Staaten Stati Uniti Verenigde Staten United States De forenede Stater	Bureau of Alcohol, Tobacco and Fire- arms	Bureau of Alcohol, Tobacco and Fire- arms

REGOLAMENTO (CEE) N. 2866/73 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1973****relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione dei titoli d'importazione rilasciati nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 35,

considerando che, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1014/70 relativo ai titoli d'importazione nel settore vitivinicolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1373/70⁽⁴⁾, gli Stati membri devono informare ogni settimana la Commissione in merito ai titoli d'importazione rilasciati;

considerando che, secondo l'esperienza acquisita, è opportuno che tale comunicazione abbia luogo ogni quindici giorni e che risponda ad uno schema uniforme;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il 5 e il 20 di ogni mese, i quantitativi di prodotti per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati, rispettivamente dal 16 alla fine del mese precedente e dal 1° al 15 del mese in corso, in conformità dell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1014/70 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 1.

(3) GU n. L 118 del 1° 5. 1970, pag. 3.

(4) GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

STATO MEMBRO :

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2866/73

Quantitativi di prodotti per i quali i certificati d'importazione sono stati rilasciati

Periodo dal al

Codice	Paese di provenienza	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Totale hl
036	Svizzera										
038	Austria										
040	Portogallo										
042	Spagna										
046	Malta										
048	Iugoslavia										
050	Grecia										
052	Turchia										
056	URSS										
064	Ungheria										
066	Romania										
068	Bulgaria										
204	Marocco										
208	Algeria										
212	Tunisia										
390	Repubblica Sudafricana										
400	Stati Uniti d'America										
512	Cile										
528	Argentina										
600	Cipro										
624	Israele										
800	Australia										
	Altri paesi										
	Insieme paesi terzi hl										

Questa tabella riprende le voci seguenti :

colonna 1 : vini spumanti,

colonna 2 : vini rossi e rosati,

colonna 3 : vini bianchi diversi da quelli indicati al punto 4,

colonna 4 : vini bianchi presentati all'importazione sotto il nome dei vitigni Riesling o Sylvaner,

colonna 5 : vini liquorosi a denominazione d'origine : Porto, Madera, Xeres, Tokay, Moscatello di Setubal,

colonna 6 : vini liquorosi diversi da quelli indicati al punto 5,

colonna 7 : vini alcolizzati,

colonna 8 : succhi d'uva (compresi i mosti d'uva — numero della tariffa doganale comune ex 20.07),

colonna 9 : altri prodotti da precisare con nota.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2867/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1973

che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1967/73 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2659/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/73 ⁽⁶⁾;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2659/73 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 2659/73 modificato, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 27 del 1. 2. 1973, pag. 25.⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 1. 2. 1973, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1973, pag. 73.⁽⁶⁾ GU n. L 293 del 20. 10. 1973, pag. 33.

ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/u.a./1 000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRI	UK
10.05 B	—	14.00	14.00

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/n.a./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.01 E I ⁽¹⁾	—	1-960	1-960
11.01 E II ⁽¹⁾	—	1-428	1-428
11.02 A V a) 1 ⁽¹⁾	—	1-960	1-960
11.02 A V a) 2 ⁽¹⁾	—	1-960	1-960
11.02 A V b) ⁽¹⁾	—	1-428	1-428
11.02 B II c) ⁽¹⁾	—	1-960	1-960
11.02 C V ⁽¹⁾	—	1-960	1-960
11.02 D V ⁽¹⁾	—	1-428	1-428
11.02 E II c) ⁽¹⁾	—	1-960	1-960
11.02 F V ⁽¹⁾	—	1-428	1-428
11.02 G II	—	0-350	0-350
11.06 B II	—	2-254	2-254
23.02 A I a)	0,058	0-160	0-160
23.02 A I b) 1	0,058	0-160	0-160
23.02 A I b) 2	0,058	0-160	0-160
23.02 A II a)	0,058	0-160	0-160
23.02 A II b)	0,058	0-160	0-160
23.07 B I a) 1	—	0-224	0-224
23.07 B I a) 2	—	0-224	0-224
23.07 B I b) 1	—	0-700	0-700
23.07 B I b) 2	—	0-700	0-700
23.07 B I c) 1	—	1-050	1-050
23.07 B I c) 2	—	1-050	1-050

⁽¹⁾ Pour la distinction entre les produits des n°s 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des n°s 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche.
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02.

- (¹) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har
- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
 - et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

- (¹) Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
 - einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe) der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

- (¹) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
 - un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

- (¹) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :
- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
 - een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen) berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

- (¹) For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 and those falling within subheading No 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :
- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
 - an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a))⁽¹⁾ :
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a)) :
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a)) :
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a)) :
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a)) :
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a)) :
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a)) :
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a)) :
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)) :
b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)) :
c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)) :
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)) :
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)) :
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)) :
10. Altre indicazioni :
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a)) :

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Staatshochbauamt für die Universität Dortmund, D-46 Dortmund-Hombruch, Postfach 140.
2. Gara pubblica di appalto a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte A (VOB/A).
3. a) D-46 Dortmund.
b) Appalto n. 519: Impianti di ventilazione e di condizionamento nei nuovi edifici delle facoltà di Chimica e Fisica dell'Università di Dortmund.
c) Lotto 1 (Chimica)
 1. 6 Centrali di alimentazione, portata-aria circa 130 000 m³/h.
 2. 3 Centrali di aspirazione portata-aria circa 180 000 m³/h.
 3. 26 Preriscaldatori di zona, portata-aria circa 48 000 m³/h.
 4. 7 Ventilatori, potenza massima 5 000 m³/h.
 5. 920 Valvole di arresto e di regolazione portata-aria massima 2 800 m³/h.
 6. ca. 1 700 m² di condotti di lamiera di acciaio zincato, pezzi stampati compresi.
 7. ca. 9 200 m di tubo piegato, pezzi stampati compresi.
 8. ca. 7 700 m di tubi di disaerazione, polipropilene difficilmente infiammabile, pezzi stampati inclusi.
 9. ca. 90 m² di canali di disaerazione rettangolari, oppure come al punto precedente.
 10. 46 Impianti di condizionamento.
 11. 110 Quadri di manovra di zona.
 12. 3 Apparecchiature di alimentazione protette; portata-aria massima 5 000 m³/h.
 13. 3 Apparecchi di disaerazione protetti; portata-aria massima 7 000 m³/h.
 14. 12 Ventilatori sul tetto; portata-aria massima 5 000 m³/h.
 15. Circuito completo di alimentazione in aria compressa, e rete di cavi elettrici.
- Lotto 2 (Fisica)
 1. 1 Centrale di alimentazione; portata-aria circa 130 000 m³/h.
 2. 1 Centrale di aspirazione; portata-aria circa 140 000 m³/h.
 3. 22 Preriscaldatori di zona; portata-aria circa 20 000 m³/h.
 4. 5 Ventilatori; potenza massima 5 000 m³/h.
 5. ca. 100 Valvole di arresto e di regolazione; portata-aria massima 2 800 m³/h.
 6. ca. 8 000 Condotti di lamiera d'acciaio zincato, pezzi stampati compresi.
 7. ca. 4 000 m di tubo piegato, pezzi stampati inclusi.
 8. ca. 120 m di tubi di disaerazione, polipropilene difficilmente infiammabile, pezzi stampati inclusi.
 9. ca. 80 m² di canali di disaerazione rettangolari, oppure come al punto precedente.
 10. 55 Impianti di condizionamento.
 11. 30 Quadri di manovra di zona.
 12. 1 Apparecchio di alimentazione protetto; portata-aria circa 33 000 m³/h.
 13. 1 Apparecchio di disaerazione; portata-aria circa 33 000 m³/h.
 14. 1 Centrale di alimentazione per laboratorio-isotopi; portata-aria circa 7 000 m³/h.
 15. 1 Ventilatore di disaerazione per laboratorio-isotopi;
 16. Circuito completo di alimentazione in aria compressa, e reti di cavi elettrici.
- d) Le offerte potranno riferirsi a lotti singoli, oppure all'intero appalto.
4. Febbraio/marzo 1974.
5. a) Cfr. punto 1.
b) Entro il 30 ottobre 1973 (timbro postale).
c) Bando di gara n. 519: lotto 1: DM 250; lotto 2: DM 170. Totale: DM 420.
Domanda, per iscritto, corredata della ricevuta di versamento e di altri documenti ad hoc.
Detto importo va versato esclusivamente sul conto n. 655 della Universitätskasse Bochum — presso la Stadtparkasse Bochum — con l'indicazione « Universität Dortmund, Ausschreibungs-Nr. 519, Lotto . . . ». Non si accettano versamenti in contanti, oppure mediante assegni, o su altri conti. L'importo versato non è rimborsabile.
La documentazione sarà inviata esclusivamente agli offerenti che dimostrino di aver già eseguito lavori comparabili a quelli previsti nel presente bando, e che dispongano del personale tecnico necessario. Non si terrà conto delle domande pervenute in ritardo, né di quelle non corredate della ricevuta di versamento e dei documenti prescritti. (Specificazione dei lavori eseguiti e del personale tecnico disponibile).
Cfr. anche punto 11.
6. a) 50^a/51^a settimana 1973.
b) Cfr. punto 1.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti o loro mandatarî.
b) 50^a/51^a settimana del 1973, nello Staatshochbauamt für die Universität Dortmund, 46 Do-Eichlinghofen, Wilhelm-Dilthey-Straße 2.
- 8.
9. Acconti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte B (VOB/B).
11. — Fatturato del candidato negli ultimi tre esercizi, nella misura in cui esso concerne opere edili o altre prestazioni comparabili a quelle da appaltare, ivi compresa la quota in caso d'impresе consorziate o di altri offerenti raggruppati;
— Numero medio annuo degli effettivi negli ultimi tre esercizi, eventualmente suddivisi secondo categorie professionali;
— Iscrizione all'albo professionale nella sede o residenza dell'offerente.
12. 31 marzo 1974.
13. Aggiudicazione conformemente al regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte A (VOB/A).
- 14.
15. 10 ottobre 1973.

Procedura aperta

1. Staatshochbauamt für die Universität Dortmund, D-46 Dortmund-Hombruch, Postfach 140.
 2. Gara pubblica di appalto a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte A (VOB/A).
 3. a) D-46 Dortmund.
 - b) Bando n. 520: Impianti di gas, acqua ed acqua di scarico per i nuovi edifici delle facoltà di Chimica e Fisica dell'Università di Dortmund.
 - c) Lotto 1 (Chimica)
 1. ca. 13 000 m di tubo per acqua di scarico di eternit, alternativamente fuso NW 50...350 mm.
 2. ca. 16 100 m di tubazioni per acqua calda e fredda di ferro zincato, alternativamente rame NW 15...150 mm.
 3. ca. 290 impianti per servizi igienici, lavandini, condotti di scarico e docce.
 4. ca. 300 m di tubazioni antiincendio di ferro zincato, alternativamente rame NW 50...100 mm.
 5. ca. 11 600 m di condotte di gas di ferro zincato, alternativamente rame NW 10...40 mm.
 6. 1 impianto completo di desalinizzazione.
 7. ca. 1 300 m di condotte per l'impianto di cui al punto 6, di tubo resistente PVC, alternativamente rame NW 15 — 50 mm.
 - Lotto 2 (Fisica)
 1. ca. 9 600 m di tubo di scarico di eternit, alternativamente fuso NW 50...350 mm.
 2. ca. 7 500 m di tubazioni per acqua calda e sfedda, di ferro zincato e alternativamente rame NW 15...150 mm.
 3. ca. 270 impianti per servizi igienici, lavandini, condotti di scarico e docce.
 4. ca. 400 m di tubazioni antincendio di ferro zincato, alternativamente rame NW 50...100 mm.
 5. ca. 6 200 m di condotte di gas di ferro zincato, alternativamente rame NW 10...40 mm.
 6. 1 impianto per il recupero dell'elio.
 7. ca. 1 200 m di tubazioni, per l'impianto di cui al precedente punto 6, di rame, alternativamente rame NW 32...80 mm.

Le offerte possono riferirsi a lotti singoli o anche all'intero appalto.
 - d)
 4. Febbraio/marzo 1974.
 5. a) Cfr. punto 1.
 - b) Entro il 30 ottobre 1973 (timbro postale).
 - c) Bando di gara n. 520: lotto 1: DM 275; lotto 2: DM 275. Totale: DM 550.
- Domanda, per iscritto, corredata della ricevuta di versamento e di altri documenti ad hoc.
- Detto importo va versato esclusivamente sul conto n. 655 della Universitätskasse Bochum — presso la Stadsparkasse Bochum — con l'indicazione: « Universität Dortmund, Ausschreibung — Nr. 520, Lotto... ». Non si accettano versamenti in contanti, oppure mediante assegni o su altri conti. L'importo versato non è rimborsabile.
- La documentazione verrà inviata esclusivamente agli offerenti che dimostrino di aver già eseguito lavori analoghi a quelli previsti dal presente bando e che dispongano del personale tecnico necessario.
- Non si terrà conto delle domande pervenute in ritardo, né di quelle non corredate della ricevuta di versamento e dei documenti prescritti. (Specificazione dei lavori eseguiti e del personale tecnico disponibile).
- Cfr. anche il punto 11.
6. a) 50^a/51^a settimana del 1973.
 - b) Cfr. punto 1.
 - c) Lingua tedesca.
 7. a) Offerenti o loro mandatari.
 - b) 50^a/51^a settimana del 1973, nello Staatshochbauamt für die Universität Dortmund, 46 Do-Eichlinghofen, Wilhelm-Dilthey-Straße 2.
 - 8.
 9. Acconti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte B (VOB/B).
 - 10.
 11. — Fatturato del candidato negli ultimi tre esercizi, nella misura in cui esso concerne opere edili o altre prestazioni comparabili a quelle da appaltare, ivi compresa la quota in caso di imprese consorziate o di altri offerenti raggruppati;
 - Numero medio annuo degli effettivi degli ultimi tre esercizi, eventualmente suddivisi secondo categorie professionali;
 - Iscrizione all'albo professionale nella sede o residenza dell'offerente.
 12. 31 marzo 1974.
 13. Aggiudicazione conformemente al regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte A (VOB/A).
 - 14.
 15. 10 ottobre 1973.

Procedura aperta

1. Staatshochbauamt für die Universität Dortmund, D-46 Dortmund-Hombruch, Postfach 140.
2. Gara pubblica a norma del Regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte A (VOB/A).
3. a) D-46 Dortmund.
b) Bando di gara n. 521 : Impianti elettrici ad elevato amperaggio per i nuovi edifici delle facoltà di Chimica e Fisica dell'Università di Dortmund.
c) Lotto 1 — Impianti elettrici (Chimica)
 1. circa 2 800 m di cavo, di 16 — 35 mm².
 2. circa 1 800 m di cavo, di 50 — 185 mm².
 3. 75 000 m di conduttori, di 1,5 — 2,5 mm².
 4. circa 50 quadri di distribuzione ai piani e nell'interrato.
 5. 3 800 interruttori e prese.
 6. 7 000 m di scanalature per conduttori : larghezza 100 — 600.
 Lotto 2 — Illuminazione (Chimica) (VOL)
 1. circa 5 020 lampade di 60 W, 40 W, 65 W.
 2. 1 dispositivo a batteria per l'illuminazione d'emergenza.
 Lotto 3 — Impianto elettrico di laboratorio (Chimica)
 1. 38 dispositivi di comando.
 2. 74 quadri di distribuzione.
 3. circa 3 100 m di cavo NYN, di 25 — 185 mm².
 4. circa 48 000 m di conduttori NYM, di 1,5 — 16 mm².
 5. circa 3 500 m di scanalature per cavi : larghezza 10 — 600 mm.
 6. 1 convertitore sincro-sincro, di 20 kVA.
 Lotto 4 — Impianto elettrico di emergenza (Chimica) (VOL)
1 aggregato Diesel di 340 kVA.
Lotto 5 — Apparecchiature supplementari per l'alimentazione elettrica del laboratorio (Chimica) (VOL).
53 raddrizzatori ; trasformatori costanti, girevoli, ecc.
Lotto 1 a — Impianti elettrici (Fisica)
 1. circa 1 500 m di cavo, di 16 — 35 mm².
 2. circa 1 200 m di cavo, di 50 — 185 mm².
 3. 58 000 m di conduttori, di 1,5 — 2,5 mm².
 4. 33 quadri di distribuzione ai piani e nell'interrato.
 5. 2 850 interruttori e prese.
 6. 5 500 m di scanalatura per conduttori : larghezza 100 — 600.
 Lotto 2 a — Illuminazione (Fisica) (VOL)
circa 3 700 lampade di 60 W, 40 W e 65 W.
Lotto 3 a — Impianto elettrico di laboratorio (Fisica)
 1. 1 quadro di manovra principale per laboratorio (12 zone).
 2. 1 stabilizzatore di circa 600 kVA 3 x 220/380 V ; precisione, 1 %.
 3. 1 generatore sincro — convertitore rotante 50 kVA.
 4. 20 quadri di ripartizione ai piani.
 5. 170 quadri di ripartizione di zona.
 6. 180 quadri alimentazione diversi.
 7. circa 3 000 m di scanalatura per conduttori : larghezza 150 — 420 mm.
 8. circa 35 000 m di conduttori e cavi, di 1,5 — 185 mm².
 9. circa 1 100 allacciamenti di laboratorio.
 Lotto 4 a — Impianto elettrico di emergenza (Fisica) (VOL)
1 aggregato completo Diesel per l'alimentazione elettrica di emergenza, 220/380 V 410 kVA.
Lotto 5 a — Apparecchiatura di alimentazione elettrica (Fisica) (VOL)
 1. 105 stabilizzatori di tensione e di corrente di diversa potenza.
 2. 39 trasformatori a collettore.
 Le domande potranno riferirsi a lotti singoli, o anche all'intero appalto.
d)
4. Febbraio/marzo 1974.
5. a) Cfr. punto 1.
b) Entro il 30 ottobre 1973 (timbro postale).
c) Appalto n. 521 :
Lotto 1 : DM 65 ; lotto 1 a : DM 65 ; lotto 2 : DM 15 ; lotto 2 a : DM 15 ; lotto 3 : DM 55 ; lotto 3 a : DM 55 ; lotto 4 : DM 10 ; lotto 4 a : DM 10 ; lotto 5 : DM 15 ; lotto 5 a : DM 15. Totale : DM 320.
Le domande per iscritto, e corredate dalla ricevuta di versamento e di altri documenti ad hoc, vanno indirizzate allo Staatshochbauamt für die Universität Dortmund, 46 Dortmund — Hombruch, Postfach 140.
Detto importo va versato esclusivamente sul conto n. 655 dell'Universitätskasse Bochum, presso la Stadtparkasse Bochum, con l'indicazione « Universität Dortmund, Ausschreibungs-Nr. 521, Lotto ».
Non si accettano versamenti in contanti, oppure mediante assegni o su altri conti. L'importo versato non è rimborsabile.
La documentazione sarà inviata esclusivamente agli offerenti che dimostrino di aver già eseguito lavori analoghi a quelli previsti dal presente bando, e che dispongano del personale tecnico necessario. Non si terrà conto delle domande pervenute in ritardo, nè di quelle non corredate della ricevuta di versamento e dei documenti prescritti. (Specificazione dei lavori eseguiti e del personale tecnico disponibile), cfr. anche il punto 11.
6. a) 50^a/51^a settimana del 1973.
b) Cfr. punto 1.
c) Cfr. punto 1.
c) Tedesco.
7. a) Offerenti o loro mandatari.
b) 50^a/51^a settimana del 1973, nello Staatshochbauamt für die Universität Dortmund, 46 Do-Eichlinghofen, Wilhelm-Dilthey-Straße 2.
- 8.
9. Acconti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte B (VOB/B).
- 10.
11. — Fatturato del candidato negli ultimi tre esercizi, nella misura in cui esso concerne opere edili o altre prestazioni comparabili a quelle da appaltare, ivi compresa la quota in caso di imprese consorziate o di altri offerenti raggruppati ;
— Numero medio annuo degli effettivi negli ultimi tre esercizi, se del caso suddivisi secondo categorie professionali ;
— Iscrizione dall'albo professionale nella sede o residenza dell'offerente.
12. 31 marzo 1974.
13. Aggiudicazione conformemente al regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte A (VOB/A).
- 14.
15. 10 ottobre 1973.

Procedura aperta

1. Stadt Wildeshausen, D 2878 Wildeshausen, Rathaus, tel. : 04431/3095.
 2. Gara pubblica di appalto conformemente alla « Verdingungsordnung für Bauleistungen », parte A (VOB/A).
 3. a) Wildeshausen.
b) Realizzazione chiavi in mano dell'ampliamento della Burgschule (IV lotto).
c)
d)
 4. 15 mesi.
 5. a) Architetto Erwin Gummels, collaboratore Dipl.-Ing. G.v. Radetzky, D 2878 Wildeshausen, Feldstr. 4, tel. : 04431/2465 u. 3412.
b) 5 novembre 1973.
c) 150 DM a favore della città di Wildeshausen, CCP 539 87-308 Ufficio C.C.P. di Hannover, con la dicitura « öffentliche Ausschreibung Burgschule IV.BA ».
 6. a) 30 novembre 1973, ore 10.
b) Stadt Wildeshausen, D 2878 Wildeshausen, municipio, stanza n. 4 (sala delle riunioni).
c) Lingua tedesca.
 7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) 30 novembre 1973, ore 10.15.
 8. Cauzione pari al 10 % dell'importo a base di offerta. Si accettano esclusivamente cauzioni di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
 9. Acconti e saldo a norma della « Verdingungsordnung für Bauleistungen », parte B (VOB/B).
 - 10.
 11. Iscrizione nel registro professionale alla sede del candidato. Si accettano esclusivamente ditte che possano comprovare di aver eseguito da almeno tre anni opere edili similari a regola d'arte.
 12. 40 giorni di calendario, cfr. punto 6.a).
 13. A norma dell'articolo 25 del VOB/A viene dichiarata deliberataria quella offerta che appare la più vantaggiosa sotto ogni punto di vista tecnico ed economico.
 14. Architetto Erwin Gummels, cfr. punto 5.a).
 15. 11 ottobre 1973.
-

Procedura aperta

1. Rijkswaterstaat, directie Utrecht, Maliebaan 18, Utrecht.
2. Gara pubblica di appalto, conformemente al regolamento unico che disciplina i bandi di gara.
3. a) Comuni di Houten, Nieuwegein e Utrecht.
b) Capitolato d'appalto n. U 1420: lavori di sterro e di pavimentazione stradale in calcestruzzo asfaltico, per l'ampliamento della strada nazionale n. 12, tra il km 52,9 e il km 57,6, compresi gli accessi e gli svincoli e la ricostruzione del raccordo «Europalaan» in prossimità del km 55,1 con i lavori accessori.
I lavori comprendono in particolare:
— fornitura e posa in opera di ca.:
26 000 t di asfalto sabbioso
68 500 t di calcestruzzo asfaltico
85 000 m³ di sabbia;
— scavo, eventuale deposito temporaneo e posa in opera di ca. 205 000 m³ di sabbia e terra.
c)
d)
4. 78 settimane.
5. a) A decorrere da venerdì 26 ottobre 1973 il capitolato può essere richiesto alla Staatsuitgeverij, Christoffel Plantijnstraat 1, L'Aia (tel.: 070 — 814511), indicando il n. U 1420.
A partire dalla stessa data esso può inoltre essere consultato presso i seguenti uffici:
— Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1, L'Aia;
— Hoofddirectie van de Waterstaat, Koningskade 4, L'Aia
— Rijkswaterstaat, arrondissement Utrecht I, Maliebaan 18, Utrecht.
Informazioni verranno fornite il 13 novembre 1973, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 14 alle 16, presso il Rijkswaterstaat, directieverblijf Houtensepad, Utrecht; dopo tale data il fascicolo informativo potrà essere consultato presso il Rijkswaterstaat, arrondissement Utrecht I, Maliebaan 18, Utrecht e verrà inviato gratuitamente a chi ne faccia richiesta allo stesso indirizzo.
b)
c) Prezzo del capitolato: Fl. 62 (IVA inclusa, porto escluso), da versare, al ricevimento della fattura, alla Staatsuitgeverij, Christoffel Plantijnstraat 1, L'Aia.
6. a) Martedì 27 novembre 1973, entro le ore 11.
b) Rijkswaterstaat, directie Sluizen en Stuwen, Maliebaan 31, Utrecht.
c) Lingua olandese.
7. a) Apertura pubblica delle offerte.
b) Martedì 27 novembre 1973, ore 11.
Rijkswaterstaat, directie Sluizen en Stuwen, Maliebaan 31, Utrecht.
- 8.
9. Pagamento per rate quindicinale fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni compiute, previo versamento di una cauzione pari al 5 % dell'importo dell'appalto.
- 10.
11. L'offerente deve poter dimostrare, entro una settimana dalla richiesta, la sua capacità finanziaria, economica e tecnica, presentando i seguenti documenti:
— certificato d'iscrizione dell'impresa all'albo professionale;
— dichiarazione bancaria da cui risulti la capacità finanziaria dell'impresa;
— dichiarazione circa il fatturato totale dell'impresa negli ultimi tre esercizi, con l'indicazione della quota costituita da lavori;
— elenco dei lavori eseguiti dall'impresa negli ultimi cinque anni, indicandone l'ammontare, il periodo, il luogo d'esecuzione e il committente.
12. 30 giorni a decorrere dall'aggiudicazione.
13. L'offerente deve poter dimostrare di avere esperienza nell'esecuzione di lavori analoghi.
- 14.
15. 11 ottobre 1973.

Procedura aperta

1. Straßenbauamt Oldenburg — Ost, D-29 Oldenburg, Postfach 1197, Repubblica federale tedesca.
2. Gara pubblica di appalto conformemente alla «Verdingungsordnung für Bauleistungen», parte A (VOB/A).
3. a) Comuni di Hatten e di Hude a est di Oldenburg.
b) Realizzazione della sede stradale del tronco dell'autostrada federale (BAB) Oldenburg — Delmenhorst (escluso manto di usura), fra il km 6,970 ed il km 13,270.
115 000 m² stabilizzazione in cemento,
27 500 m² calcestruzzo minerale,
140 000 m² strati portanti bituminosi,
120 000 m² legante asfaltico 0/22,
120 000 m² legante asfaltico 0/16.
3 000 m² rivestimento in lastre di calcestruzzo.
c) I lavori formano un unico lotto.
d)
4. 15 luglio 1974.
5. a) Straßenbauamt Oldenburg-Ost, D-29 Oldenburg, Postfach 1197, Bundesrepublik Deutschland.
b) 28 ottobre 1973.
c) 50 DM da versare sul CCP di Hannover n. 16-307 a favore della Regierungshauptkasse di Oldenburg con la dicitura: «Kap. 0820, Titel 23169 — 02/5255»
6. a) Termine di presentazione delle offerte: 20 novembre 1973, ore 10.
b) Straßenbauamt Oldenburg-Ost, D-29 Oldenburg, Postfach 1197, Gerichtsstraße 7, stanza 152.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) 20 novembre 1973, ore 10.
Straßenbauamt Oldenburg-Ost, 29 Oldenburg, Gerichtsstraße 7, Zimmer 268.
8. 5 % dell'importo del contratto.
Si accettano esclusivamente cauzioni di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo a norma della «Verdingungsordnung für Bauleistungen» parte B (VOB/B) e delle condizioni aggiuntive di contratto per l'esecuzione di opere stradali (ZVStra), ediz. 1973.
- 10.
11. Unitamente alla richiesta della documentazione relativa all'appalto gli interessati sono tenuti a presentare certificati relativi
— al fatturato degli ultimi tre esercizi, nella misura in cui esso concerne opere edili ed altre prestazioni comparabili a quelle da appaltare con inclusione della quota-parte in consorzi o in collaborazione con altri offerenti;
— all'esecuzione di lavori negli ultimi tre esercizi comparabili a quelli da appaltare;
— all'entità delle forze di lavoro, ripartite per categorie professionali, occupate in media all'anno negli ultimi tre esercizi;
— all'attrezzatura tecnica a disposizione per l'esecuzione dei lavori da appaltare;
— all'iscrizione nel registro professionale alle sedi o domicili rispettivi.
12. 18 gennaio 1974.
13. A norma dell'articolo 25 VOB/A viene dichiarata deliberataria l'offerta che appare la più vantaggiosa sotto ogni punto di vista tecnico ed economico. I criteri di aggiudicazione sono riportati per esteso secondo l'ordine di importanza nella documentazione relativa all'appalto.
- 14.
15. 12 ottobre 1973.

Procedura ristretta

1. Ente appaltante: Bedford Borough Council, Town Hall, Bedford, Inghilterra — se l'appalto avrà inizio anteriormente al 1° aprile 1974 — posteriormente: Bedford District Council, Town Hall, Bedford, Inghilterra.
 2. Licitazione privata.
 3. a) Luogo dei lavori: Wootton in Bedfordshire (Inghilterra) — Bedford Water Pollution Control Works sul versante orientale di Bedford.
b) Costruzione di un tronco di fogne come appresso:
km 4,7, condotti di 1800 mm di Ø,
km 1,05, condotti di 1350 mm di Ø,
km 1,33, condotti di 1200 mm di Ø,
km 3, condotti di 900 mm e meno di Ø
(km 0,55 circa di condotti maggiori in galleria)
Stazione di pompaggio per circa 2 m³, di fognatura non depurata da convogliare per 20 m verso un condotto principale di km 0,25 e di 900 mm di Ø.
Lotto unico.
c)
d)
 4. 21 mesi.
 5. Condizioni della « Institution of Civil Engineers, Association of Consulting Engineers and the Federation of Civil Engineering Contractors ».
 6. a) 17 dicembre 1973.
b) The Chief Engineer, Bedford Borough Council, Town Hall, Bedford, England.
c) Inglese.
 7. Gennaio/febbraio 1974.
 8. I candidati dovranno fornire:
— elenco di lavori analoghi eseguiti nell'ultimo quinquennio, corredato della dichiarazione da parte della competente autorità che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
— referenze bancarie sulla situazione finanziaria ed economica dell'impresa.
 9. L'offerta più bassa, ferma restando la facoltà per il Council di eventuali deroghe.
 - 10.
 11. 9 ottobre 1973.
-

Procedura ristretta

1. The Sheffield Regional Hospital Board, Fulwood House, Old Fulwood Road, GB-Sheffield, S10 3TH, Yorkshire, Inghilterra.
 2. Licitazione privata.
 3. a) Clifton Boulevard, Nottingham, Inghilterra.
b) I lavori constano di tre lotti, da eseguirsi simultaneamente e con determinate scadenze di presa di possesso parziale secondo quanto richiesto dall'ente appaltante. Il I lotto comprende un blocco residenziale di 6 piani con 115 stanze; il II lotto quattro blocchi residenziali ciascuno di 3 piani e con complessive 88 stanze; il III lotto nove blocchi residenziali ciascuno di tre piani e con complessive 112 stanze. Ciascun lotto comprende l'esecuzione dei lavori annessi quali sistemazione ambientale e delle aree verdi, drenaggio, rete viaria, percorsi pedonali e autoparcheggi nonché i servizi esterni.
c) Le offerte dovranno riguardare l'insieme dei tre lotti, e l'appalto verrà eseguito in base ad un unico appalto edilizio.
d) L'appalto non richiede l'elaborazione di progetti.
 4. L'intero appalto edilizio dovrà essere ultimato entro il 29 febbraio 1976. La presa di possesso parziale di taluni edifici sarà richiesta prima di quella data, ma non prima del 30 giugno 1975. I lavori inizieranno nel marzo 1974.

Qualora deliberatario venga dichiarato un consorzio di imprese, queste risponderanno in solido e in conformità del diritto inglese e l'appalto sarà redatto in modo da includere espressamente detta clausola.
 6. a) 2 novembre 1973.
b) The Regional Architect, Sheffield Regional Hospital Board, Fulwood House, Old Fulwood Road, Sheffield, S10 3TH, Yorkshire, England.
c) Lingua inglese.
 7. 12 dicembre 1973.
 8. I requisiti di ordine tecnico ed economico richiesti dagli appaltatori dall'ente appaltante, ai fini della loro selezione, sono contenuti negli articoli 25 e 26 della direttiva 71/305/CEE del 26 luglio 1973, a meno che gli appaltatori non siano stati precedentemente approvati dall'ente appaltante quale impresa idonea. Le imprese che non sono state precedentemente approvate devono sottoporre le referenze per tutte le voci di cui agli articoli 25 e 26. Occorre altresì comprovare che nessuna delle circostanze di cui all'articolo 23 a), b), c), d), e), f), g) della direttiva 71/305/CEE si applica all'appaltatore.
 9. Migliore offerta ricevibile in gara tra appaltatori selezionati.
 10. L'appalto sarà eseguito in conformità dello Standard Form of Building Contract, Local Authorities' Edition, with Quantities, 1963 Edition (July 1973 revision).
Il pubblico non sarà ammesso a presenziare all'apertura delle offerte.
 11. 9 ottobre 1973.
-

Procedura ristretta

1. Direction départementale de l'équipement du Val d'Oise, préfecture du Val d'Oise, F 95010 Pontoise (France).
 2. Licitazione privata.
 3. a) Département du Val d'Oise, comuni di St-Queen-l'Aumône e Pontoise.
b) Lavori in terra: sterro e riporto 100 000 m³.
Drenaggio: fornitura e posa di collettori Ø 300 — 800 — 2 500 m.
Massicciate: fornitura e posa in opera di sabbia mista a scorie con filler, 20 000 m³; in alternativa, sabbia mista a pietrisco e scorie, sabbia mista a pietrisco e bitume.
Lavori non compresi nell'appalto:
— fornitura e posa in opera delle barriere di protezione
— fornitura e posa in opera della segnaletica verticale e orizzontale definitiva
— fornitura e posa in opera dei materiali rivestiti con legante.
c)
d)
 4. Termini ultimi non tassativi:
— consegna dei corpi stradali, completi dei cigli: Quattro mesi e mezzo (4,5 mesi);
— totalità dei lavori: sei mesi (6 mesi).
 5. Impresa unica o raggruppamento di imprese responsabili in solido.
 6. a) 5 novembre 1973 incluso.
b) Direction départementale de l'équipement du Val d'Oise, Service des infrastructures, Bureau des marchés, préfecture du Val d'Oise, 95010 Pontoise.
c) Lingua francese.
 7. 23 novembre 1973.
 8. Dovranno essere presentate referenze recenti comprovanti l'esecuzione di lavori comparabili per mole e caratteristiche.
Fatturato annuo minimo richiesto: 50 milioni di franchi francesi.
 9. — prezzo;
— termine di esecuzione.
 10. Le imprese straniere interessate dovranno allegare alle loro domande di partecipazione il modulo MPE n. 8, debitamente compilato, denominato: « Fiche de renseignements à fournir par les candidats au marchés » e pubblicato nella direttiva n. 72/277/CEE del 26 luglio 1972, Allegato III (GU delle CEE del 3 agosto 1972).
 11. 9 ottobre 1973.
-

Procedura ristretta (1)

1. Telford Development Corporation, Priorslee Hall, Telford, Shropshire, England.
2. Lowest acceptable offer in competition among selected contractors.
3. a) Telford Town Centre.
b) The work will be the second phase site preparation and will consist of the construction of approximately 1.60 kilometre 11 and 7.3 metre wide carriageways and the widening of 0.7 kilometre of existing carriageways, the construction of two pedestrian underpasses in reinforced concrete and a pedestrian overbridge in structural steelwork and reinforced concrete, the provision of parking spaces for approximately 2 000 cars and some 700 metres of foul and 1 200 metres of storm water sewers, together with the accompanying earthworks, lighting and signing.
The works are estimated to cost approximately £ 500 000.
c) One nominated sub-contract of £ 10 000 is included for the supply and installation of the electronic car parking controls.
d)
4. The works are to be partially completed by the end of June 1974 and entirely completed by October 1974.
5. The conditions of contract will be the 5th Edition of the General Conditions of Contract for use in connection with works of Civil Engineering Construction dated June, 1973 and published by the Institution of Civil Engineers, London.
6. a) 29 October 1973.
b) The Director of Engineering Services, Telford Development Corporation, Priorslee Hall, Telford, Shropshire, England.
c) English.
7. Not later than 12 November 1973.
8. The references described in Article 25 and 26 (a), (b) and (d) will be required.
9. Payment will be by means of monthly progress payments based on the valuation of work executed.
10. It is not the Corporation's practise to open tenders publicly.
11. 17 October 1973.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2144/73 della Commissione, del 3 agosto 1973, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 216 del 4 agosto 1973)

Pagina 19, allegato C, numero della tariffa doganale comune

<i>anziché</i> : « 11.02 A I b) ⁽¹⁾ »	<i>leggasi</i> : « 11.01 A ⁽¹⁾ » ;
<i>anziché</i> : « 11.02 B II a) ⁽¹⁾ »	<i>leggasi</i> : « 11.02 A I b) ⁽¹⁾ » ;
<i>anziché</i> : « 11.02 C I ⁽¹⁾ »	<i>leggasi</i> : « 11.02 B II a) ⁽¹⁾ » ;
<i>anziché</i> : « 11.02 F ⁽¹⁾ »	<i>leggasi</i> : « 11.02 F I ⁽¹⁾ ».

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2151/73 della Commissione, del 6 agosto 1973, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 219 del 7 agosto 1973)

Pagina 21, allegato C, numero della tariffa doganale comune

<i>anziché</i> : « 11.02 A I ⁽¹⁾ »	<i>leggasi</i> : « 11.02 A I b) ⁽¹⁾ » ;
<i>anziché</i> : « 11.02 B II d) ⁽¹⁾ »	<i>leggasi</i> : « 11.02 C I ⁽¹⁾ » ;
<i>anziché</i> : « 11.02 C I ⁽¹⁾ »	<i>leggasi</i> : « 11.02 C II ⁽¹⁾ » ;
<i>anziché</i> : « 11.02 C II ⁽¹⁾ »	<i>leggasi</i> : « 11.02 C V ⁽¹⁾ » ;
<i>anziché</i> : « 23.07 B I e) 2 »	<i>leggasi</i> : « 23.07 B I c) 2 ».

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2169/73 della Commissione, dell'8 agosto 1973, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 221 del 9 agosto 1973)

Pagina 19, allegato C,

aggiungere : « 11.06 B II — 0 0 ».

**TURKISH STATE RAILWAYS
(TCDD)**

THE CHAIRMANSHIP OF CENTRAL PURCHASING AND SALES

COMMISSION

1. Tenders are invited from Belgium, France, Federal Republic of Germany, Italy, Luxembourg and Netherlands for the purchase of 37 items several kinds of machines and equipments in several quantities to be financed by the European Investment Bank.
2. Bidders or their representatives can obtain the specification from the TCDD's Central Pay-Office in Ankara and Sirkeci Pay-Office in Istanbul at the price of TL 300.
3. Bids shall be received by Our Commission or handed in person to it, by the latest Monday, December 3 1973 till 3 p.m., which will hold a meeting on that day at TCDD's Machinery and Supply Group Department.
4. Bids shall be submitted in six (6) copies and addressed to the following address and the words 'This is an offer for the goods related with the European Investment Bank's Credit' must be written on the envelopes containing the offers
TCDD ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez Alim ve Satim
Komisyonu Baskanligi
Gar-Ankara/Turkey
5. Bidders can either quote for whole quantity of all the items, or whole quantity of one item or several items.
6. Bidder shall present along with the bid, the cashier's receipt or its photocopy to verify that the specification has been purchased from TCDD.
7. TCDD shall be free in not awarding the contract, or awarding it in whole or in part to any bidder at its option.